

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/CDN **(2012/2013)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dal Dott. Giorgio Cancellieri, dal Dott. Agostino Chiappiniello, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Franco Matera, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 16 maggio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(286) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TUBITO (già Presidente della Soc. Pol. Salandra e Consigliere del Comitato Regionale Basilicata) E DELLA SOCIETA' POL. SALANDRA (nota n. 6090/496pf12-13/AM/ma del 28.3.2013).

La CD Nazionale,

vista l'istanza di rinvio formulata dal sig. Gianfranco Tubito e motivata per gravi necessità familiari;

ritenuto che il suddetto sig. Gianfranco Tubito ha nel contempo manifestato la volontà di essere presente a tutela del proprio diritto di difesa;

ritenuto altresì che la Procura Federale non ha inteso opporsi a siffatta istanza di rinvio,

P.Q.M.

rinvia il procedimento a nuovo ruolo

(302) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FULVIO STRIM (Dirigente della Soc. ASD Marca Futsal) E DELLA SOCIETA' ASD MARCA FUTSAL (nota n. 6335/826pf12-13/MS/vdb dell'11.4.2013).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna:

il rappresentante della Procura Federale avv. Camici, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l'irrogazione di:

mesi tre di inibizione in confronto di Fulvio Strim,

€ 1.000,00 di ammenda in confronto di ASD Marca Futsal,

osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti in rubrica, per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento):

- STRIM Fulvio, “per la violazione degli art.1, comma 1 e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione della Giustizia Sportiva della FIGC nel suo complesso e di Organi Federali, in particolare la Corte di Giustizia Federale, mettendo altresì in dubbio la competenza e le capacità della predetta istituzione federale in modo tale da renderne il prestigio e la credibilità”;
- ASD Marca Futsal, “a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 2 del CGS in relazione all'art.5, comma 2 del CGS per la violazione ascritta al proprio Vice Presidente”.

I motivi della decisione

1) L'istruttoria svolta al riguardo e la memoria difensiva versata agli atti da Strim Fulvio confermano quanto sostenuto in punto di fatto nel deferimento, secondo cui sulla bacheca di facebook costui ha pubblicato il seguente commento ad una decisione resa dalla Corte di Giustizia Sportiva della FIGC: "Meraviglioso, oggi ho letto le motivazioni della CGF in merito al ricorso del Venezia, contro il Pescara! Una cosa indicibile e vergognosa! Hanno dato una motivazione ad una doglianza mai presentata dal Venezia, hanno omesso la valutazione di violazioni palesi delle normative federali ed hanno scritto, inoltre, delle nefandezze in merito ad altre norme. Vi prego denunciatemi che così posso mettere in moto tutte le azioni per mettere alla luce questo obbrobrio !".

Al riguardo occorre tener da conto, ai fini che qui occupano, che il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui esse si inseriscono, considerato che il bene giuridico che si intende tutelare è dato dalla reputazione che gode l'istituzione, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che gli altri hanno del suo onore, decoro e professionalità.

Ed infatti, poiché la parola nel momento della comunicazione può diventare da sola strumento idoneo a infrangere la norma, siccome atta ad offendere l'altrui reputazione, è ovvio che il suo potenziale non vada apprezzato col criterio rigido del significato letterale ed unilaterale, ma debba essere rapportato alla funzione semantica dei lessemi, che vuol dire atteggiarsi e determinarsi nel rapporto e nel contesto in cui si inseriscono.

Accertato che alle riportate dichiarazioni non ha fatto seguito una smentita, rileva che esse travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica perché contengono rilievi e giudizi lesivi della reputazione della Giustizia Sportiva della FIGC e, in particolare, della Corte di Giustizia Federale, dal momento che pongono non pochi dubbi sulla competenza e capacità di questa istituzione, per l'effetto lesa nel suo prestigio e nella sua credibilità.

Non hanno pregio alcuno, per converso, le motivazioni addotte dal deferito Strim per legittimare il suo comportamento, lì dove -in particolare- sostiene che l'esternazione in scrutinio costituirebbe solo ed esclusivamente l'esercizio del diritto di critica riferito al fatto (provvedimento) e non già al profilo morale e professionale dell'Organo della FIGC che lo ha pronunciato.

Appare conducente tener da conto che, anche a voler ammettere per mera ipotesi che difetti nella fattispecie la specifica intenzione di offendere i componenti della Corte di Giustizia Federale, rileva che è sufficiente la volontà cosciente insita nella consapevolezza dell'attitudine offensiva della condotta per integrare la violazione della norma in rubrica. Aver definito "indicibile e vergognosa" la motivazione della Corte di Giustizia Federale e, inoltre, aver qualificato come "nefandezze" quanto argomentato da questo Organo non lasciano spazio a dubbi in ordine all'esistenza del cennato elemento psicologico, confermato peraltro anche nello scritto difensivo agli atti, lì dove si tenta di accreditare la tesi secondo cui il giudizio espresso non sarebbe (testualmente) "...sufficientemente grave da poter mettere in dubbio l'integrità generale della CGF"..

2) Il deferito Strim sostiene, poi, che all'epoca dei fatti non ricopriva più il ruolo di dirigente in seno alla ASD Marca Futsal, avendo rassegnato le sue dimissioni il 10.11.2012.

Di questo avvenimento non v'è traccia nel fascicolo federale e, inoltre, il documento non riporta la data certa, per cui non può spiegare effetto alcuno nel presente procedimento.

3) E' fondato, invece, il rilievo circa l'errata attribuzione al deferito Strim della carica di Vice Presidente della ASD Marca Futsal, considerato che costui non ha mai ricevuto tale investitura. E di questa rettifica occorre darne atto.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

inibizione per mesi 5 (cinque) in confronto di Fulvio Strim,

ammenda di € 1.000,00 (mille/00), in confronto della Società ASD Marca Futsal.

(303) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE CALA (già Presidente/Amministratore della Soc. Lecco Calcio 1912 Spa) (nota n. 6405/182pf12-13/AM/ma dell'11.4.2013).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna:

il rappresentante della Procura Federale avv. Camici, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l'irrogazione di mesi sei di inibizione per il Sig. Giuseppe Cala, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, Cala Giuseppe per rispondere (testualmente nel deferimento):

“della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1 comma 1 C.G.S., per aver sollevato, come meglio evidenziato nella parte motiva, gravi dubbi e sospetti, senza disporre di prova alcuna, sulla correttezza dell'operato di altri tesserati e Società affiliate alla FIGC relativamente a fatti dimostratisi assolutamente destituiti di fondamento”.

Così testualmente nella premessa:

“con lettera-esposto del 10/9/2012, indirizzata a quest'Ufficio, il Sig. Giuseppe CALA, Amministratore Unico e Presidente del Calcio Lecco 1912 Spa dal 1/7/2012 al 31/8/2012, rappresentava, in sintesi, quanto segue:

a) il Direttore Generale della predetta Società, Sig. Paolo Cesana, gli aveva proposto di “comprare” la prima gara del campionato di Serie D, Lecco-ST Georgen del 2/9/2012;
b) sempre il Cesana gli aveva riferito di aver “comprato” la gara Savona-Lecco del 29/4/2012, agendo d'intesa con il socio Sig. Salvo Zangari e il Direttore Sportivo Sig. Francesco Lamazza nonché di aver “comprato” altre sei gare del Lecco della stagione sportiva 2011/2012, agendo sempre d'intesa con il Sig. Zangari e il Direttore Sportivo Sig. Lamazza;

c) il Segretario della Società, Sig. Ivan Corti, da lui incaricato in tal senso, aveva omesso di depositare le richieste di tesseramento e relativi accordi economici riguardanti n.8 calciatori della rosa;

d) il Direttore Generale Sig. Paolo Cesana e il Segretario Sig. Ivan Corti avevano provocato e avallato il clima intimidatorio creato dagli “ultras” nel corso dell'estate 2012, atto a far vendere al CALA le proprie quote di proprietà della Società e a favorire, quindi, il loro rientro nella medesima;

alla predetta lettera-esposto del 10/9/2012 veniva altresì allegata altra lettera di pari data, apparentemente sottoscritta dal calciatore Sig. Valentin Jmurov, con la quale questi denunciava che la nuova dirigenza del Calcio Lecco 1912 Spa, con la quale questi denunciava che la nuova dirigenza del Calcio Lecco 1912 Spa, subentrata al Cala, non aveva rispettato il contratto tra lui e la Società, l'aveva messo fuori rosa, gli aveva impedito ogni tipo di allenamento, l'aveva obbligato a lasciare l'abitazione e l'aveva diffidato dall'avvicinarsi agli impianti;”.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

L'istruttoria svolta al riguardo, consistita nell'acquisizione di tutta la documentazione di riferimento nonché delle dichiarazioni verbali dei soggetti interessati dalla vicenda, ha posto in evidenza come i “fatti” riferiti siano privi del benché minimo elemento probatorio. In particolare:

- 1) la gara del 2.09.2012 Lecco-ST. Georgen si è svolta in modo regolare, come riferito dai dirigenti delle due compagini nonché dai capitali e dagli allenatori delle squadre che hanno anche precisato di non essere a conoscenza di atti finalizzati ad alterarne il risultato;
- 2) Cesana, Zangari e Lamazza hanno respinto l'accusa mossa da Cala di aver "comprato", nell'interesse di Calcio Lecco 1912, sei gare nel corso della stagione 2011/2012, precisando altresì di non essere a conoscenza di atti finalizzati ad alterare i risultati; per converso Cala non è stato in grado di specificare quali delle suddette gare sarebbero state oggetto di "negoiazione";
- 3) Corti ha negato di aver ricevuto da Cala sia la busta contenente le richieste di tesseramento e i relativi accordi economici dei calciatori Frigerio, Santorelli, Arenella, Asti Brun, Ripamonti, Gimenez, De Silva e Pain e sia l'incarico di depositare detti atti presso la LND di Roma; sentiti poi sul punto, Santorelli, Asti Brun e Frigerio hanno smentito quanto affermato da Cala, di aver sottoscritto due volte le richieste di tesseramento;
- 4) Cala non è stato in grado di fornire ragguagli in ordine al clima intimidatorio che assume essere stato provocato da Cesana e Corti in accordo con gli *ultras*;
- 5) il calciatore Jmurov non risulta essere stato tesserato con il Lecco per la stagione sportiva 2012/2013, sicché non corrisponde al vero quanto affermato da Cala.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina a Giuseppe Cala la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

(282) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MARCOS OSVALDO BENITEZ ORTIZ (calciatore tesserato per la Soc. ASD Pescara) (nota n. 5968/612pf12-13/AS/vdb del 28.3.2013).

Con atto del 23 marzo 2013 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare il Sig. Benitez Ortiz Marcos Osvaldo, calciatore tesserato per la Società ASD Pescara Calcio A 5, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dall'art. 92, comma 1, delle NOIF, perché, sebbene tesserato fino al termine della stagione sportiva 2013-14 con la predetta società, non rispondeva alle reiterate convocazioni senza alcun provato motivo di legittimo impedimento.

Nei termini consentiti dalla normativa processuale il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità del deferito e la conseguente applicazione nei suoi confronti della sanzione di mesi sei di squalifica.

Motivi della decisione

La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale del deferito che non ha depositato alcuna memoria difensiva, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto.

Risulta dagli atti che in sede istruttoria sono stati convocati dalla Procura Federale sia il Presidente della Società che il calciatore.

Nell'audizione del 27 gennaio 2013, il Sig. Fabrizio Iannascoli, presidente della società, ha dichiarato che tre convocazioni erano state spedite al calciatore a mezzo raccomandata all'indirizzo di Benevento, relativo alla sua residenza in Italia, in quanto lo stesso, al termine della stagione precedente, aveva lasciato l'alloggio di Montesilvano, e aggiungeva di non avere più notizie del tesserato dal maggio 2012.

Il Sig. Iannascoli si riservava di far pervenire alla Procura Federale copia delle ricevute delle tre raccomandate e produceva alcuni fogli tratti dal profilo facebook del BENITEZ

facendo notare che da detta documentazione risulterebbe che il calciatore milita nella squadra paraguayana denominata "Fernando De La Mora" come da foto, sempre tratta da facebook, risalente al 31.01.2013;

Con comunicazione inviata via fax il 5.03.2013 il Sig. Iannascoli rappresentava all'Ufficio l'impossibilità di produrre le ricevute delle tre raccomandate in virtù di problematiche relative alla Segreteria della sua società.

La Procura Federale con raccomandata del 28.02.2013, provvedeva a convocare il Sig. BENITEZ per ascoltarlo in merito a quanto addebitatogli, ma la raccomandata stessa, indirizzata all'ultimo indirizzo noto alla ASD Pescara e cioè a Via Torre Catena n. 227, Benevento, rimaneva inesitata e veniva restituita al mittente con la dicitura "sconosciuto"; Pur in assenza delle ricevute di ritorno relative alle convocazioni inviate dalla Società al calciatore, risulta dimostrato documentalmente che il Benitez è attualmente tesserato per l'ASD Pescara Calcio A 5 e che dall'inizio della corrente stagione diserta i raduni, gli allenamenti e le gare trovandosi probabilmente all'estero.

Il comportamento del sig. Benitez Ortiz Marcos Osvaldo integra la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dall'art. 92, comma 1, delle NOIF, con conseguente declaratoria della sua responsabilità.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al calciatore Benitez Ortiz Marcos Osvaldo la squalifica per mesi 6 (sei)

(323) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI JUNIOR BARBOZA ARCENI (calciatore contrattualmente vincolato nella corrente stagione sportiva con la Soc. ASD SS Lazio Calcio a 5) (nota n. 6663/616pf12-13/MS/vdb del 22.4.2013).

Con atto del 22 aprile 2013 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare il Sig. Barboza Arceni Junior, calciatore tesserato per la Società ASD SS Lazio Calcio A 5, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dall'art. 92, comma 1, delle NOIF, dell'art. 40, commi 4, 5, e 6 recante "limitazioni al tesseramento dei calciatori", perché seppure contrattualmente vincolato nella corrente stagione sportiva con l'ASD SS Lazio Calcio A 5 e pertanto in procinto di essere tesserato, non si è presentato, benché ritualmente convocato per due volte e senza addurre alcuna giustificazione, all'invito per le visite mediche e per l'inizio della preparazione, inviatogli dalla società di appartenenza; e per essersi tesserato, nella corrente stagione sportiva e nonostante il vincolo contrattuale sottoscritto con la ASD SS Lazio Calcio A 5, con una società affiliata alla federazione brasiliana, ottenendo il relativo transfer dalla federazione spagnola e non da quella italiana.

Nei termini consentiti dalla normativa processuale il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità del deferito e la conseguente applicazione nei suoi confronti della sanzione di mesi sei di squalifica.

Motivi della decisione

La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale del deferito che non ha depositato alcuna memoria difensiva, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto.

Risulta dagli atti che in sede istruttoria è stato convocato dalla Procura Federale il Presidente della Società.

Il Sig. Antonio Mennella, presidente della società, nell'audizione ha confermato quanto denunciato nell'esposto del 9 gennaio 2013, consegnando copia dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, da parte della società, delle spettanze dovute al calciatore in base al contratto. Il Sig. Mennella nell'esposto aveva rappresentato alla Procura Federale che nonostante il Barboza fosse vincolato con la società, dalla stagione sportiva 2010-11 sino al termine della corrente stagione, pur a fronte del regolare pagamento da parte della società ASD SS Lazio Calcio a 5 delle somme contrattualmente pattuite, a far data dal 30.6.12 si è reso irreperibile, non rispondendo alle lettere ed alle convocazioni ritualmente inviategli presso la residenza, violando le norme regolamentari relative al tesseramento dei calciatori ed ai relativi doveri; segnatamente non rispondeva alle raccomandate con cui veniva convocato per le visite mediche ed il ritiro (14.8.12 e 21.8.12), così come sono risultati inutili i tentativi di contattarlo telefonicamente; Il comportamento del sig. Barboza Arceni Junior integra la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dall'art. 92, comma 1, delle NOIF, nonché dell'art. 40, commi 4, 5, e 6, con conseguente declaratoria della sua responsabilità.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al calciatore Barboza Arceni Junior la squalifica per mesi 6 (sei)

(332) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO RICCI (Presidente della Soc. ASD Cynthia 1920) E DELLA SOCIETA' ASD CYNTHIA 1920 (nota n. 6790/1230pf11-12/MS/vdb del 24.4.2013).

La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 6790/1230 del 24 aprile 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente pro tempore della A.S.D. Cynthia 1920, Ricci Massimiliano, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al C.U. n.3 del 25 febbraio 2012, emessa all' esito del contenzioso fra la predetta società ed il proprio allenatore, Pontis Stefano.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio presidente, la Procura ha deferito anche la società A.S.D. Cynthia 1920. Nel merito, l'allenatore Pontis aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale. in data 22 luglio 2011, per il pagamento del premio di tesseramento concordato in sede di accordo economico con la società, pari ad euro 7.000 relativamente alla stagione sportiva 2010/2011.

Il Collegio ha accolto il ricorso e fatto obbligo alla controparte di liquidare in favore del ricorrente la somma di euro 7.000, oltre ad euro 88 di interessi equitativamente calcolati.

La decisione, inappellabile ed immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata alla società in data 7 maggio 2012. La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al presidente, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S..

Nel corso dell'udienza del 16 maggio 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti di Ricci Massimiliano e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all'ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) nei

confronti della società.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato.

Per quanto precede, sono sanzionabili sia la condotta ascrivibile al presidente della società sia la società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- Massimiliano Ricci, Presidente pro tempore della società: l'inibizione di mesi 6 (sei);
- ASD Cynthia 1920: la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel stagione sportiva 2013/2014 oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(333) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (Presidente della Soc. AC Cantù GS Sanpaolo) E DELLA SOCIETA' AC CANTU' GS SANPAOLO (nota n. 6793/1238pf11-12/MS/vdb del 24.4.2013).

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti in rubrica, per rispondere::

- Gennaro Novelli, della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS e 8 commi 9 e 10 CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici nr. 166 del 13.04.2012, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Fausto Erba;
- AC Cantù GS Sanpaolo, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per gli *illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.*

All'inizio della riunione odierna il Sig. Gennaro Novelli e la Società AC Cantù GS Sanpaolo, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Gennaro Novelli e la Società AC Cantù GS Sanpaolo, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Gennaro Novelli, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società AC Cantù GS Sanpaolo, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all'ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Gennaro Novelli;

- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 per la Società AC Cantù GS Sanpaolo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(341) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO VIOLA (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. FC Atletico Montichiari Srl) E DELLA SOCIETA' FC ATLETICO MONTICHIARI Srl (nota n. 6896/881pf12-13/AM/ma del 30.4.2013).

La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 6896/881 del 30 aprile 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente pro tempore della F.C. Atletico Montichiari srl, Viola Maurizio, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 16 febbraio 2013 (C.U. n.3 del 26 febbraio 2013) emessa all'esito del contenzioso fra la predetta società ed il proprio allenatore, Arcuri Michele.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4 comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio presidente, e ai sensi dell'art.94 ter comma 13 delle N.O.I.F., la Procura ha deferito anche la F.C. Atletico Montichiari.

Nel merito, l'allenatore Arcuri aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale, in data 2 luglio 2012, chiedendo il riconoscimento del pagamento da parte della A.C. Carpenedolo srl, sulla base di un accordo economico datato 16 agosto 2011 riguardante la stagione sportiva 2011/2012, della somma di euro 8.000, a saldo delle spettanze per il premio di tesseramento oltre agli interessi e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nelle more della vertenza, la A.C. Carpenedolo ha trasferito la sede legale, assumendo la denominazione di F.C. Atletico Montichiari.

Il Collegio, al termine dell'istruttoria e dell'esame della documentazione pervenuta da entrambe le parti, ha accolto il ricorso e fatto obbligo all'A.C. Atletico Montichiari di liquidare in favore del ricorrente la somma di euro 8.000, a saldo delle sue spettanze, oltre ad euro 120 per interessi; nulla riconoscendo per la richiesta svalutazione monetaria come da costante orientamento.

La decisione, inappellabile ed immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata alla società, che però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al presidente, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di

responsabilità diretta.

All'inizio della riunione odierna il Signor Maurizio Viola e la Società FC Atletico Montichiari Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Viola e la Società FC Atletico Montichiari Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Maurizio Viola, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società FC Atletico Montichiari Srl, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all'ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Maurizio Viola;*
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la Società FC Atletico Montichiari Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetti.”

(343) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO POMPI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Ginnastica e Calcio Sora) E DELLA SOCIETA' ASD GINNASTICA E CALCIO SORA (nota n. 6925/882pf12-13/AM/ma del 2.5.2013).

La Procura federale della F.I.G.C., con lettera n. 6925/882 del 2 maggio 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente e legale rappresentante pro tempore della ASD Ginnastica e Calcio Sora, Pomi Augusto, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme

dovute in base alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti n. 142/CA del 26 febbraio 2013 emessa all' esito del contenzioso fra la predetta società ed il proprio allenatore, Iannicola Michele.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio presidente, la Procura ha deferito anche la società ASD Ginnastica e Calcio Sora.

Nel merito, l'allenatore Iannicola aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale, in data 14 maggio 2012, chiedendo il riconoscimento di quanto dovutogli, sulla base di due accordi economici regolarmente depositati riguardanti le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, per un importo complessivo di euro 23.000, di cui 15.500 a saldo premio di tesseramento stagione 2010/2011, euro 8.500 per rimborsi spese stessa stagione ed euro 3.000 per le mensilità del contratto stagione 2011/2012 antecedenti alle sue dimissioni.

Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo peraltro che lo stesso sia stato presentato e comunicato alla controparte nei termini stabiliti, respingendo quindi l'obiezione sulla irregolarità di notifica avanzata dalla società, e fatto obbligo alla stessa di liquidare in favore del ricorrente la somma di euro 23.000, oltre ad euro 272 per interessi equitativamente calcolati.

La decisione, inappellabile ed immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata alla società, che però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S..

All'inizio della riunione odierna il Signor Augusto Pomi e la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Augusto Pomi e la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Augusto Pomi, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all'ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei

confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Augusto Pomi;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 oltre all'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) per la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(319) – APPELLO DELLA SOCIETA' AC HELLAS VERONA 1903 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL SIG. EMANUELE SIGNANINI (calciatore); DELL'INIBIZIONE PER GG. 45 AI SIGG. STEFANO BOVO, STEFANO DANESE E DIEGO ZURZOLO (dirigenti); DELL'INIBIZIONE PER GG. 60 AL SIG. STEFANO PASINI (dirigente); DELL'INIBIZIONE PER GG. 30 AL SIG. GIUSEPPE COMPOSITO (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI SERIE "D" DI CALCIO A 5 MASCHILE 2012/2013 E AMMENDA DI € 300,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto - CU n. 61 del 10.4.2013).

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 118 comma 1 NOIF, "il calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a undici, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque”.

Il comma 6 della stessa norma prevede che "la richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore e nel caso di minore età anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società per la quale il calciatore chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività”.

Nel caso che qui interessa, il calciatore Emanuele Signanini, già tesserato per la Società di calcio ad undici Real S. Massimo 2000 ed inserito nell'elenco dei calciatori svincolati pubblicato sul C.U. Comitato Regionale Veneto del 1° agosto 2012, aveva sottoscritto la richiesta di tesseramento con vincolo pluriennale in favore della Società Hellas Verona 1903 Calcio a 5, senza tuttavia la richiesta di variazione di attività sopra richiamata, per cui siffatta richiesta veniva annullata e l'annullamento era comunicato alla Società dall'Ufficio Tesseramento con lettera raccomandata 27 dicembre 2012.

Si evidenziava in detta lettera che il calciatore nella stagione sportiva 2011/2012 aveva optato in piena autonomia per la variazione di attività a favore della Società ASD AC Real S. Massimo 2000 di calcio a undici, per cui, essendo egli svincolato, nella stagione sportiva 2012/2013 poteva tesserarsi unicamente per una società di puro calcio a undici.

Nel frattempo la Società Hellas Verona 1903 Calcio a 5 aveva utilizzato il calciatore in undici gare del Campionato 2012/2013 Serie D, con la conseguenza che la partecipazione dello stesso a dette gare era risultata irregolare, al punto che la Presidenza del Comitato Regionale Veneto con lettera raccomandata del 19 febbraio 2013 segnalava il fatto alla Procura Federale, precisando che per una di queste gare era intervenuta la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata il 13 febbraio 2013, confermata in grado di appello, che aveva applicato alla Società Hellas Verona 1903 Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara per la posizione irregolare del calciatore Signanini.

La Procura Federale con atto del 4 marzo 2013 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto il calciatore Emanuele Signanini, la Società AC Hellas Verona 1903 Calcio a 5, nonché tutti i dirigenti accompagnatori della detta Società che avevano sottoscritto le distinte delle gare, nelle persone dei sigg.ri Stefano Bovo, tra l'altro Presidente della Società, per una distinta gara, Stefano Danese per due distinte gara, Diego Zurzolo per due distinte gara, Stefano Pasini per 4 distinte gara e Giuseppe Composto per una distinta gara, fatta esclusione per la gara nella quale era intervenuta la decisione del Giudice Sportivo sopra richiamata.

Veniva altresì deferita la Società AC Hellas Verona 1903 Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, conseguenti alle violazioni ascritte ai propri presidente, dirigenti e tesserati che avevano svolto nel suo interesse l'attività contestata.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione 9 aprile 2013, assunta nel contraddittorio dei deferiti e pubblicata sul CU n. 61 del 10 aprile 2013, accoglieva il deferimento e comminava al calciatore Signanini la squalifica per 5 gare, a Stefano Bovo, Stefano Danese e Diego Zurzolo l'inibizione di gg. 45 ciascuno, a Stefano Pasini l'inibizione di gg. 60, a Giuseppe Composito l'inibizione di gg. 30, alla Società AC Hellas Verona 1903 Calcio a 5 la penalizzazione di 10 punti in classifica da scontarsi nel Campionato Serie D Calcio a 5 maschile 2012/2013 e l'ammenda di €300,00.

Avverso siffatta decisione insorge il sig. Stefano Bovo, quale legale rappresentante della Società Hellas Verona Calcio a 5, il quale chiede la revoca della decisione medesima limitatamente alla duplice sanzione comminata alla Società della penalizzazione dei punti in classifica e dell'ammenda.

Deduce il ricorrente che il tesseramento del Signanini era avvenuto dopo che gli estremi del calciatore erano stati pubblicati nell'elenco delle liste di svincolo datato 1° agosto 2012, per cui il Signanini risultava libero da vincolo e, pertanto, suscettibile di essere tesserato per la Società Hellas Verona Calcio a 5. Deduce altresì che, avendo ricevuto la comunicazione di nullità del tesseramento da parte del competente Ufficio solo agli inizi di gennaio 2013, nulla poteva essere contestato alla Società per le gare disputate nel periodo precedente siffatta comunicazione, di guisa che la penalizzazione dei 10 punti in classifica, comminata con riferimento a tutte le gare disputate dal calciatore Signanini, non aveva fondamento, dovendosi al più sanzionare la Società con la penalizzazione soltanto di 2 punti in classifica per le tre gare nelle quali il difetto di tesseramento del Signanini era stato accertato. Aggiunge che il Signanini aveva chiesto lo svincolo sia alla società di calcio ad 11 sia alla società di calcio a 5, per cui l'irregolarità che aveva determinato il vizio del tesseramento era stata esclusivamente formale e peraltro dovuta alla complessità della normativa dell'art. 118 NOIF. Deposita a mezzo di memoria aggiunta n. 4 cedolini postali, che definisce afferenti la richiesta di svincolo che il calciatore Signanini aveva inviato alle società di calcio ad 11 e di calcio a 5, presso le quali era stato in precedenza

tesserato. Conclude per la totale riforma della decisione impugnata, ovvero, in subordine, per la riduzione della penalizzazione a punti 2 da scontarsi nella prossima stagione agonistica 2013/2014 e per l'annullamento dell'ammenda .

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l'integrale conferma della decisione di primo grado.

La Commissione osserva quanto segue.

Occorre evidenziare che la decisione impugnata ha comminato al Bovo la inibizione per gg. 45 avente decorrenza dal 10 aprile 2013, data di pubblicazione del CU Comitato Regionale Veneto n. 61 di pari data, che aveva riportato la decisione.

Alla data di redazione e di trasmissione a mezzo fax del ricorso a questa Commissione (ore 16.56 del 19 aprile 2013), il provvedimento di inibizione era in pieno vigore, con la conseguenza che il Bovo non aveva titolo per proporlo, essendogli per l'appunto inibito lo svolgimento di ogni attività in seno alla FIGC, nell'ambito della quale è ricompresa la facoltà di adire gli Organi di Giustizia Sportiva.

Il ricorso di che trattasi, peraltro, non ha per oggetto l'inibizione comminata al Bovo, perché in siffatta ipotesi il Bovo avrebbe potuto proporlo, ma investe in via esclusiva i provvedimenti posti a carico della Società, la cui impugnativa il Bovo, in regime di inibizione, non poteva proporre.

Per questo motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone addebitarsi la tassa non versata.

(347) – APPELLO DELLA SOCIETA' SSD TERRACINA CALCIO 1925 ARL AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. ATTILIO SATURNO (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO ED € 1.000,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 213 del 6.5.2013).

La Procura Federale, con atto datato 28 marzo 2013, premettendo che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione assunta il 14 aprile 2012 e pubblicata sul C.U. n. 168 del 17 aprile successivo, aveva accolto il ricorso dell'allenatore dilettante Mauro Pernarella contro la Società ASD U.S. Terracina Calcio srl ed aveva fatto obbligo a quest'ultima di corrispondere al ricorrente a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011 la complessiva somma di € 11.670,00 oltre interessi al tasso legale sino alla data dell'effettivo soddisfo e che siffatta obbligazione non era stata adempiuta dalla Società nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno in cui la decisione le era stata comunicata, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il sig. Attilio Saturno, nella qualità di presidente della Società ASD U.S. Terracina srl e la stessa Società ASD U.S. Terracina srl per violazione quanto al primo degli artt. 1 comma 1, 8 commi 9 e 15 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 13 NOIF, quanto alla seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante, inteso quale illecito disciplinare.

Si costituivano entrambi i deferiti, i quali, deducendo che la decisione del Collegio Arbitrale, loro comunicata con lettera raccomandata del 23 aprile 2012, ricevuta il 3 maggio 2012, era stata tempestivamente adempiuta come era provato dall'assegno bancario di € 11.500,00 emesso dalla Società all'ordine di Pernarella Mauro e dalla ricevuta liberatoria datata 31 maggio 2012, nonché da altra del 14 luglio 2012, entrambe a firma dello stesso Pernarella Mauro, che esibivano in copia fotostatica, chiedevano che il deferimento fosse rigettato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con delibera 2 maggio 2013, pubblicata sul C.U. n. 213/L.N.D del 6 maggio successivo, accoglieva il deferimento e comminava al Saturno l'inibizione di mesi uno ed alla Società ASD U.S. Terracina srl la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato in corso e l'ammenda di euro mille.

Avverso detta delibera ricorrono la Società ed il Saturno, i quali, a mezzo del loro difensore di fiducia, deducono che il pagamento del dovuto era avvenuto il 31 maggio 2012 e che ciò era comprovato dalla ricevuta di pari data emessa dal Pernarella per l'importo di € 11.500,00 più € 170,00 per saldo stagione sportiva 2010/2011 oltre spese istruttorie, contestuale alla dazione del relativo assegno bancario, ricevuto dal Pernarella stesso; di guisa che alcuna violazione risultava sussistente, con conseguente necessità di totale revoca della delibera, tra l'altro gravemente lesiva degli interessi della Società, direttamente coinvolta nella promozione alla categoria superiore.

Deducono altresì i ricorrenti che l'ulteriore dichiarazione liberatoria sottoscritta dal Pernarella in data 14 luglio 2012 era di semplice conferma di quella precedente e che la normativa vigente in materia, facendo riferimento al mancato tempestivo pagamento di quanto dovuto e non alla mancanza della altrettanto tempestiva sottoscrizione della relativa quietanza liberatoria da parte del creditore soddisfatto, escludeva la sussistenza di ogni rilevanza a detta ulteriore dichiarazione del Pernarella, rimanendo ferma la circostanza che il pagamento era avvenuto nei termini.

Essi chiedono che sia acquisita una ulteriore dichiarazione del Pernarella, di conferma della circostanza di cui sopra e che sia ammessa la testimonianza del Pernarella che l'assegno gli era stato consegnato il 31 maggio 2012 e che nella stessa data era stata rilasciata la quietanza liberatoria.

Concludono, in subordine, ove la delibera fosse in fatto confermata, per l'applicazione di sanzioni di minore entità, in considerazione che il pagamento era stato comunque effettuato e che il debito era stato contratto dalla precedente gestione della Società, a cui la presente si sentiva del tutto estranea.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto la conferma della delibera impugnata; sono altresì comparsi i deferiti assistiti dal difensore di fiducia ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi formulate.

La Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso di Attilio Saturno avverso l'inibizione di mesi uno che gli è stata comminata è inammissibile.

L'art. 45 comma 3 inciso b C.G.S. prevede che non è impugnabile in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, che qui non sussiste, l'inibizione del dirigente che sia fino ad un mese.

Tale essendo la sanzione posta a carico del ricorrente, non v'è dubbio che sussistono gli estremi per la ricorrenza di detta inammissibilità.

Pur esistendo pregiudizialità sul ricorso della Società, sanzionata per responsabilità diretta, della irrevocabile sanzione inflitta al suo legale rappresentante, non può non rilevarsi nel merito l'infondatezza del ricorso, i cui punti di criticità possono così sintetizzarsi: 1) l'assegno bancario n. 0012250922-08 tratto sul conto corrente 3125/42 Banca Popolare di Fondi all'ordine Pernarella Mauro appare datato 30/06/2013 e comunque non 31 maggio 2012, come è sostenuto dalla ricorrente; 2) la ricevuta a firma Mauro Pernarella, prodotta in calce alla fotocopia dell'assegno ed anch'essa in fotocopia, non reca la data della sottoscrizione ed è pertanto inconferente; 3) l'importo dell'assegno bancario di cui sopra è di € 11.500,00 ed è inferiore alla somma di € 11.670,00 liquidata in favore del Pernarella dal Collegio Arbitrale, la cui decisione, anche per questo motivo, non è stata compiutamente eseguita dalla ricorrente; 4) lo stesso importo dell'assegno, peraltro, neppure include l'ammontare degli interessi legali che la detta decisione ha posto

a carico della Società, con decorrenza dalla data della decisione o della sua comunicazione a quella dell'effettivo soddisfo.

Tali essendo le risultanze istruttorie, documentalmente provate, il ricorso deve essere respinto, previo rigetto delle istanze, anch'esse di carattere istruttorio, formulate in ricorso. Con conseguente conferma della sanzione inflitta alla Società nel precedente giudizio, che risulta conforme al disposto del comma 9 dell'art. 8 CGS.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del sig. Attilio Saturno; rigetta il ricorso della Società SSD Terracina Calcio 1925.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 16 maggio 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete